



NORDMANN

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I. Ambito di applicazione

- 1) Le presenti condizioni generali regolano in via esclusiva ed inderogabile tutti i rapporti inerenti i contratti stipulati da Jointec S.r.l. (di seguito "Venditore") con qualunque soggetto giuridico che eserciti attività professionale e/o d'impresa, in qualsiasi genere e forma (di seguito "Acquirente"). Venditore ed Acquirente sono di seguito indicati, congiuntamente, come "Parti". Eventuali altre condizioni contenute in qualsiasi diverso documento o previste da alcuna norma (fatto salvo le norme di legge inderogabili ed imperative), trovano applicazione solo con puntuale e dettagliata deroga espressa che deve risultare tassativamente per iscritto e specificamente sottoscritta da tutte le parti.
- 2) L'eventuale invalidità od inefficacia di una o più clausole delle presenti condizioni generali non inficia la validità, l'efficacia e l'opponibilità delle altre.
- 3) Qualsiasi offerta formulata dal Venditore, anche a mezzo di intermediari, non è impegnativa e mira esclusivamente a verificare l'eventuale interesse del destinatario a contrarre alle presenti condizioni generali.
- 4) L'emissione di un ordine d'acquisto inviato dall'Acquirente al Venditore implica l'accettazione integrale, incondizionata ed irrevocabile delle presenti condizioni generali.
- 5) L'ordine è soggetto all'accettazione scritta del Venditore ed il contratto si conclude nel momento in cui l'accettazione perviene all'Acquirente. La fattura emessa e regolarmente inviata dal Venditore all'Acquirente, anche antecedentemente comunicazione di approvazione scritta da parte del Venditore, comporta in ogni caso la conclusione del contratto e l'applicabilità delle presenti condizioni generali. I dati relativi all'oggetto della consegna o prestazione, come anche la sua rappresentazione (ad es. disegni e raffigurazioni), così come i campioni o campioni di prova, hanno un mero valore indicativo, non rappresentano le condizioni di garanzia ma solo le descrizioni o i contrassegni d'identificazione della consegna o prestazione.
- 6) Le presenti condizioni generali si considerano conosciute ed accettate dall'Acquirente e sono vincolanti in via esclusiva anche nell'ipotesi di contratto concluso dall'Acquirente in nome di terzi.
- 7) Eventuali ordini e/o modifiche di ordini già effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'acquirente entro le successive 24 ore. In caso contrario il venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo ad errori e/o possibili fraintendimenti.

II. Entità della fornitura, periodo di consegna

- 1) Il termine di consegna e/o i periodi di consegna indicati dal Venditore non sono essenziali ed hanno sempre e solo valore indicativo, fanno riferimento al momento della spedizione e sono da considerarsi osservati dopo l'avvenuta comunicazione di "pronto per la spedizione". Il Venditore non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo per eventuali danni, diretti od indiretti, imputabili o conseguenti a ritardi di consegna.
- 2) Le consegne parziali sono ammesse.
- 3) In caso di ritardo dell'Acquirente in uno degli adempimenti a suo carico, il termine o periodo di consegna è automaticamente prolungato, senza intaccare i diritti del Venditore, di un numero di giorni pari a quelli impiegati dall'Acquirente per adempiere i propri obblighi verso il Venditore, salva comunque la facoltà per quest'ultimo di optare per il recesso unilaterale dal contratto senza onere alcuno a suo carico.
- 4) In caso di forza maggiore e di altri simili eventi non imputabili al Venditore, e/o non prevedibili nel momento della conclusione del contratto, che pregiudicano sostanzialmente la fornitura o la prestazione e/o la rendono impossibile, il Venditore può recedere unilateralmente in tutto od in parte dal contratto senza onere alcuno, fatta

Jointec S.r.l.

Via Cadorna 73 B/2,
20090 Vimodrone (MI)
Italy

Phone: +39 02 89092631
Fax: +39 02 72003288

info-it@nordmann.global
www.nordmann.global

Capitale Sociale € 60.000
Reg. C.C.I.A.A. di Milano n. 1529170
Partita IVA/CF: IT12124250155
Codice destinatario SDI: M5ITOJA
PEC: jointec@pec.it

Banca Intesa Sanpaolo BIC: BCITITMM
IBAN: IT87Y0306909441100000010693
Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento
della Nordmann. Rassmann GmbH

eccezione per il solo caso in cui la condizione sfavorevole sia di durata temporanea certamente non superiore a giorni quindici; in tale ultimo caso, il termine di consegna o di prestazione è prolungato o differito per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, maggiorato di un termine adeguato per l'approvvigionamento delle materie prime e la ripresa della produzione, comunque non inferiore a giorni quindici. In caso di impedimento di durata superiore a quindici giorni, l'Acquirente ha facoltà di chiedere la risoluzione consensuale del contratto. La richiesta dovrà essere formalizzata mediante comunicazione scritta al Venditore, motivata in modo dettagliato, da recapitarsi in originale entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla conoscenza dell'impedimento; la risoluzione del contratto, tuttavia, avrà effetto solo ed esclusivamente a seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Venditore; qualora detta accettazione non sia comunicata all'Acquirente entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, la stessa si intenderà formalmente respinta. In ogni caso, l'Acquirente fin d'ora rinuncia a qualunque eventuale pretesa di risarcimento dei danni eventualmente subiti, direttamente od indirettamente connessa con i fatti suddetti.

5) Le conseguenze derivanti da eventuali ordinanze di quarantena sono esclusivamente a carico del Acquirente.

III. Spedizione e trasferimento dei rischi

1) Le condizioni di consegna o di spedizione della merce all'Acquirente e, di conseguenza, la disciplina degli obblighi e dei rischi, sono stabilite espressamente dal contratto di acquisto e con specifico riferimento alle regole internazionali uniformi per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita, universalmente note come Incoterms. Nel caso del ritardo della spedizione per causa non imputabile al Venditore, il trasferimento del rischio all'Acquirente si realizza comunque nel momento di comunicazione del "pronto per la spedizione". In ogni caso, dal momento del trasferimento dei rischi, tutte le eventuali spese di deposito sono integralmente a carico dell'Acquirente.

2) La spedizione e l'imballaggio sono a totale discrezione del Venditore, salvo diversa pattuizione che deve necessariamente risultare da un preciso accordo scritto tra le Parti.

3) La restituzione della merce o dei vuoti (materiali d'imballaggio) è a carico ed integrale rischio dell'Acquirente. I danni dovuti al trasporto non legittimano l'Acquirente al rifiuto dell'accettazione o del pagamento di quanto dovuto.

IV. Prezzi e condizioni di pagamento

1) I prezzi del Venditore sono quelli dichiarati nel listino in vigore alla conclusione del contratto e si riferiscono all'entità della consegna e delle prestazioni riportata nelle conferme d'ordine. Sono calcolati in base ai relativi costi di produzione e tassi di cambio delle valute, in riferimento ai quali il Venditore acquista e trasporta; sono da intendersi, salve espresse disposizioni contrarie, comprensivi dell'imballaggio. Sul punto il Venditore si riserva il diritto di applicare un sovrapprezzo laddove ciò si rendesse opportuno in conseguenza di contingenti e non irrilevanti variazioni in aumento dei prezzi di mercato dei carburanti. Il calcolo si basa sempre sul peso registrato nella distinta di trasporto o eventualmente nella polizza di carico.

2) Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dall'Acquirente nel termine indicato in fattura. In caso di ritardo nel pagamento, saranno addebitati all'Acquirente interessi moratori al tasso di cui al D.lgs 231/2002 e successive modifiche, dalla scadenza indicata in fattura, salvo comunque il diritto del Venditore di rivendicare il risarcimento di eventuali ed ulteriori danni conseguenti. Acconti o pagamenti parziali, ai sensi dell'art. 1194 c.c., si intendono sempre imputati, nell'ordine, alle spese di recupero, agli interessi e, infine, al capitale.

3) Tutti i pagamenti dovuti dall'Acquirente dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, salvo che il contratto stipulato dalle Parti non preveda espressamente e per iscritto, in specifica deroga, altra e diversa modalità di pagamento. In ogni caso, qualunque sia il metodo di pagamento adottato ed utilizzato dall'Acquirente, l'estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione in capo a quest'ultimo si concretizzerà solo nel momento dell'effettivo incasso e/o valuta per il Venditore.

4) Il Venditore può recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere a suo carico, se i costi di produzione e/o tassi di cambio delle valute subiscono delle modifiche sostanziali a suo svantaggio superiori al 5% rispetto a quelli preventivabili e/o previsti al momento della stipulazione del contratto, salvo che l'Acquirente non accetti di pagare il prezzo adeguatamente aumentato o sussistano diversi accordi sottoscritti tra le parti.

5) È categoricamente esclusa qualsiasi possibilità per l'Acquirente di operare compensazioni di alcun genere nei rapporti di dare/avere con il Venditore, salvo che non sia diversamente previsto da separato e specifico accordo scritto tra le Parti.

6) In ogni caso, l'Acquirente non potrà mai far valere nei confronti del Venditore alcun reclamo, contestazione o pretesa, né in via di azione né in via di eccezione, se non dopo aver adempiuto integralmente le proprie obbligazioni di pagamento.

7) Se in qualunque momento il Venditore venisse a conoscenza di circostanze che possano mettere in discussione l'affidabilità o la solvibilità dell'Acquirente o, in ogni caso, se quest'ultimo non dovesse onorare puntualmente ad ogni singola scadenza le proprie obbligazioni di pagamento, il Venditore ha facoltà di revocare i termini di pagamento già accordati all'Acquirente e di evadere le forniture non ancora effettuate, relative a questo od altri affari, solo a fronte del loro pagamento anticipato o dietro concessione, da parte dell'Acquirente, di specifica garanzia giudicata idonea dal Venditore. Se l'Acquirente non provvede al pagamento anticipato od al rilascio di idonea garanzia, il Venditore ha il diritto di recedere dal/i contratto/i e di richiedere il risarcimento del danno subito a causa di detto inadempimento.

V. Garanzia di qualità

1) La merce fornita dal Venditore dev'essere attentamente controllata dall'Acquirente, per quantità e qualità, tassativamente al momento della consegna e, in ogni caso, prima di intraprenderne qualsiasi utilizzazione. Qualora detto accertamento non sia stato assolto alcun risarcimento sarà dovuto dal Venditore. Nel caso di difetti riconoscibili, questi devono essere confermati dal trasportatore. La merce è considerata accettata se la notifica di eventuali difetti non riconoscibili non sia pervenuta al Venditore entro gli otto giorni successivi alla consegna della merce. La prova della tempestività della denuncia del difetto è a carico esclusivo dell'Acquirente. La garanzia del prodotto è definita da quanto contenuto nei Certificati d'Analisi che vengono consegnati con il lotto fornito ed eventuali differenze o aggiunte ai parametri e valori riportati nei Certificati di Analisi devono essere concordate per iscritto fra Acquirente/Venditore e Produttore. Per quanto riguarda le materie prime, si fa riferimento alla qualità standard delle stesse; le normali differenze tollerabili non rappresentano un difetto. Sono espressamente escluse le garanzie inerenti all'idoneità del prodotto ad una specifica destinazione anche nel caso in cui l'Acquirente abbia indicato nel proprio ordine l'utilizzo al quale il prodotto si intende destinato. È ad esclusivo carico dell'Acquirente l'onere di verificare l'idoneità all'utilizzo della merce fornita e di stabilire modi e tempi della sua lavorazione.

2) In caso di forniture a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare tutti i prodotti ordinati.

3) Se l'Acquirente ritira la merce non imballata, il Venditore non garantisce che la stessa sia consegnata senza danni; di conseguenza, con l'accettazione della merce l'Acquirente assume integralmente il rischio d'inquinamento o danneggiamento della stessa.

4) Lo stato o la durata della merce fornita sono garantiti solo se tale garanzia sia stata data espressamente e per iscritto. Quanto riportato dal Venditore relativamente all'utilizzo ed alla lavorazione ha valore puramente indicativo.

5) Nel caso di fornitura di prodotti non rispondenti alle caratteristiche previste o diversi da quelli ordinati ed ove l'Acquirente abbia comunque tempestivamente denunciato per iscritto tale difettosità o difformità del prodotto, la responsabilità del Venditore rimane limitata, ad insindacabile scelta di quest'ultimo, esclusivamente alla rimozione del difetto od alla sostituzione a sue spese del prodotto con altro privo di difetti. Solo qualora non sia oggettivamente possibile eliminare il difetto o sostituire il prodotto con altro che non presenti il difetto, l'Acquirente può chiedere che il Venditore provveda a sue spese al ritiro della merce difettosa ed alla restituzione del prezzo (o della parte di prezzo) già percepito.

6) Il Venditore ha facoltà di chiedere che il prodotto difettoso e/o contestato sia messo a sua disposizione affinché tramite un proprio incaricato possa provvedere alla verifica del danno/difetto lamentato.

7) Il Venditore garantisce il risarcimento dei danni provocati o relativi ai difetti in conformità a quanto indicato sub VI.

8) Le richieste dell'Acquirente sono prese in considerazione solo se il Venditore si è assunto formalmente e per iscritto la responsabilità sulle condizioni e sulla durata della merce fornita. L'ambito della responsabilità è determinato

esclusivamente da quanto previsto per iscritto dagli impegni di garanzia e dalla normativa vigente in materia di responsabilità sul prodotto e sui danni alle persone, ove non espressamente derogata dagli accordi tra le Parti.

9) La validità della garanzia è di un anno; qualora il bene abbia una scadenza inferiore all'anno, la garanzia opera fino alla data di scadenza dello stesso.

VI. Garanzia dell'indennizzo per atti illeciti

1) Il Venditore non si assume responsabilità per danni da manomissione e/o atto illecito della merce fornita. Questa esclusione non è valida in caso di atto intenzionale o negligente da parte del Venditore o in caso di suo inadempimento di un'obbligazione contrattuale specifica in materia; anche in tali ipotesi, tuttavia, la responsabilità del Venditore è comunque esclusa in caso di:

- a) pretese di risarcimento per danni da inadempimento indiretti e conseguenti;
 - b) per i danni comunque non previsti dal contratto;
 - c) per i danni comunque gestibili dall'Acquirente;
 - d) per i danni il cui ammontare supera di dieci volte il valore della fornitura e/o prestazione del Venditore.
- 2) Le sopra riportate esclusioni dal diritto alla garanzia di responsabilità e condizioni limitanti valgono nella stessa misura per il rappresentante legale, nonché per gli altri organi, dirigenti ed impiegati e altro personale alle dipendenze del Venditore o da quest'ultimo incaricato.

VII. Facoltà di recesso

Oltre a quanto già sopra indicato, il Venditore potrà recedere dal contratto senza alcun onere qualora si verificano fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il valore della moneta, le condizioni delle industrie produttrici di prodotti e materie prime e le condizioni di approvvigionamento. Avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere laddove a carico dell'Acquirente, a titolo di esempio, siano levati protesti e/o promosse azioni ingiuntive, esecutive o cautelari ovvero intraprese procedure concorsuali.

VIII. Regolamento Europeo 1907/2006 ("REACH")

Ove l'Acquirente dovesse richiedere un utilizzo dei prodotti del Venditore che implicino un aggiornamento della registrazione o della scheda di sicurezza della sostanza, o un'altra obbligazione del Regolamento REACH, (come da Articolo 37.2 della Direttiva CE No. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche - Regolamento REACH) eventuali costi ad esso connessi saranno in carico all'Acquirente stesso. Il Venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali ritardi di consegna derivanti da quanto sopra e dell'adempimento delle rispettive obbligazioni della Direttiva REACH. Nel caso che per motivi di rispetto ambientale e sicurezza non sia possibile includere l'uso specifico richiesto all'interno di quelli identificati e l'Acquirente intenda, contrariamente all'avviso del Venditore, impiegare le dette sostanze, il Venditore stesso si riserva la facoltà di recedere dal contratto. L'Acquirente non potrà reclamare alcun diritto nei confronti del Venditore che risulti dal sopracitato regolamento.

IX. Norme in materia d'esportazione

1) Salvo diverso accordo contrattuale scritto tra le Parti, i beni spediti devono intendersi destinati all'immissione sul mercato italiano od Europeo, o in caso di spedizione al di fuori dei confini del territorio della Repubblica Italiana ed UE, all'immissione sul mercato del paese di prima spedizione extra UE non soggetta ad alcun embargo;

2) l'Acquirente dovrà preoccuparsi: di ottenere preventive, specifiche e formali autorizzazioni; verificare ed adempiere strettamente alle norme in materia di esportazione ed eventuale embargo per tali beni; assicurare a proprie spese, laddove sia concordata la spedizione al di fuori del territorio italiano, che i beni forniti dal fornitore siano conformi a tutte le norme in materia di importazione previste dalla normativa del paese di prima spedizione; manlevare il Venditore da qualsiasi responsabilità connessa o derivante dall'infrazione, sia essa dolosa o colposa, delle obbligazioni assunte.

X. Legge applicabile, giurisdizione esclusiva, competenza esclusiva

Tutti i rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla Legge Italiana. Per ogni e qualsivoglia controversia inerente la validità ed efficacia e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione dei singoli rapporti contrattuali e/o delle presenti condizioni generali avrà giurisdizione esclusiva l'Autorità Giudiziale Ordinaria della Repubblica Italiana e competenza esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni giurisdizione e/o Foro alternativo eventualmente previsto da norme e/o convenzioni, internazionali o nazionali.